

**APPALTI: Provvedimento interdittivo a contrarre con le PP.AA. - Ex art. 14, co. 1, d.lgs. n. 81/2008 - Per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro - Ove detto provvedimento sia intervenuto a molta distanza dall'accertamento ispettivo - Illegittimità - Ragioni.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. IV, 2 novembre 2022, n. 14326**

*“[...] la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto intervenuto a molta distanza (quasi 4 mesi) dall'accertamento ispettivo, in violazione della circolare n. 1733 del 3 novembre 2006, dell'art. 1 della legge n. 241/20 e dell'art. 97 della Costituzione, in assenza, peraltro, di indicazioni o giustificazioni in ordine al lungo lasso di tempo trascorso fino all'adozione del provvedimento medesimo [...].*

*[...] il provvedimento non è stato emesso entro un ragionevole arco temporale dalla ricezione degli atti e, dall'altro, la carenza di motivazione sul punto, atteso che non è indicata alcuna giustificazione delle ragioni per le quali un atto, che incide pesantemente sulla programmazione di un'impresa, quale è quello di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, sia stato adottato a quasi quattro mesi di distanza dal completamento della fase istruttoria (né, peraltro, alcuna giustificazione del ritardo nell'adozione dell'atto è stata fornita dalla difesa erariale nel presente giudizio) [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Ministero resistente, in data 28 luglio 2022, ha disposto nei suoi confronti l'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni (per il periodo dal 16 al 25 febbraio 2022), ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, in relazione a un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, emesso il 16 febbraio 2020 dall'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, poi revocato il 25 febbraio 2020 per intervenuta regolarizzazione e pagamento della relativa sanzione.

La ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

– *“Invalidità per erronea indicazione dell’organo competente avanti il quale impugnare il provvedimento interdittivo”*;

– *“Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione – Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006- violazione del principio di affidamento – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio di ragionevole durata del procedimento – eccesso di potere per ingiustizia manifesta”*: la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto intervenuto a molta distanza (quasi 4 mesi) dall’accertamento ispettivo, in violazione della circolare n. 1733 del 3 novembre 2006, dell’art. 1 della legge n. 241/20 e dell’art. 97 della Costituzione, in assenza, peraltro, di indicazioni o giustificazioni in ordine al lungo lasso di tempo trascorso fino all’adozione del provvedimento medesimo.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, deducendo che *“non si riscontrano sostanziali ritardi”* nel provvedere in quanto il provvedimento impugnato costituirebbe *“atto dovuto”* in seguito alla ricezione della relazione istruttoria da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute.

All’odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso, è possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. con sentenza in forma semplificata, sussistendone le condizioni di legge.

Le difese dell’Amministrazione, infatti, non forniscono elementi di novità per discostarsi dall’orientamento ripetutamente espresso in argomento dall’intestato Tribunale (così, da ultimo, TAR Lazio, sez. I, 30 giugno 2021, n. 7711 e TAR Lazio, sez. I, 19 settembre 2019, n. 11096).

E’ stato infatti chiaramente sostenuto che è certamente invocabile per il procedimento per cui è causa l’applicazione della circolare n. 1733 del 3 novembre 2006, con la quale il Ministero ha diramato i relativi indirizzi operativi in merito all’applicazione dell’art. 14 sopra citato.

Tale circolare prevede che, per quanto concerne le modalità di svolgimento del procedimento, l’Amministrazione si deve attivare entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con successivo provvedimento finale da emanarsi *“tempestivamente”*, una volta acquisita tutta la documentazione.

In particolare è ivi indicato specificamente che *“Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione – ivi compresa la relazione illustrativa*

*sintetica di cui sopra – trasmessa dal competente Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche”.*

Se è vero, quindi, che il richiamato termine di 45 giorni (peraltro non perentorio dato che nella Circolare è usata l’espressione “*normalmente*”, e quindi, con ciò, prendendo in considerazione possibili deroghe) è riferito esclusivamente al tempo di elaborazione della relazione sintetica da parte del Provveditorato competente, la stessa fonte specifica che il provvedimento finale deve essere emanato “*tempestivamente*”.

Ciò sta a significare che, trascorso un lasso di tempo ragionevole dalla ricezione della documentazione, è certamente applicabile il principio generale di “celerità” insito in ogni attività della pubblica amministrazione, anche ai sensi dell’art. 97 Cost., e comunque richiamato nella Circolare.

Ne consegue che ogni provvedimento che non lo rispetti deve essere congruamente motivato sulle ragioni del ritardo, anche in osservanza dell’ulteriore principio generale di “affidamento” che deve legare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

Tale tempestività deve essere ragionevolmente valutata, nel senso che possa essere derogata solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua mancata osservanza (cft. TAR Lazio, sez. I, 2 maggio 17, n. 5054).

Tale conclusione appare logica anche in relazione alla considerazione per la quale deve sussistere per i soggetti interessati una sostanziale certezza della situazione giuridica conseguente alla riscontrata violazione, perché il trascorrere di un lasso di tempo ingiustificato e consistente potrebbe incidere negativamente anche sulla programmazione della stessa attività d’impresa (Tar Lazio, n. 5054/17 cit.).

Nella presente fattispecie, il Ministero resistente ha affermato di aver ricevuto la relazione istruttoria dall’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia il giorno 5 aprile 2022, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il 28 luglio 2022, a distanza di quasi quattro mesi, senza esternare alcuna motivazione sulle ragioni della mancata conclusione tempestiva del provvedimento.

E’ agevole rilevare, da un lato, che il provvedimento non è stato emesso entro un ragionevole arco temporale dalla ricezione degli atti e, dall’altro, la carenza di motivazione sul punto, atteso che non è indicata alcuna giustificazione delle ragioni per le quali un atto, che incide pesantemente sulla programmazione di un’impresa, quale è quello di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, sia stato adottato a quasi quattro mesi di distanza dal completamento della fase

istruttoria (né, peraltro, alcuna giustificazione del ritardo nell'adozione dell'atto è stata fornita dalla difesa erariale nel presente giudizio).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in relazione al secondo argomento di diritto articolato dalla ricorrente, la cui fondatezza assorbe l'esame della censura di carattere formale oggetto del primo motivo di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento interdittivo impugnato.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura pari a € 1.500,00, oltre oneri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO